

PROC. UN. 2-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

**dal**

Pubblico Ministero, Dott. Axel Bisignano (RGNCR 2858/2024)

*parte ricorrente*

**nei confronti di**

**COSTRUZIONI DM S.r.l.s., c.f.: 02943580213, con sede legale a Milano, via Senigallia 18/2**

*parte resistente*

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- Il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di COSTRUZIONI DM SRLS;
- fissata udienza *ex art. 41 C.C.I.I.*, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.*;



osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che:
  - la sede legale è stata trasferita nel 2019 a Milano, via Senigallia n. 18/2 da Bolzano, via Merano 90/D; tale trasferimento di sede è risultato meramente fittizio, dovendosi quindi identificare il *center of main interest* (COMI) nella precedente sede a Bolzano (cfr. doc. 3 annotazione della Guardia di Finanza pag. 1 e doc. 4 verbale di perquisizione e sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza, da cui risulta che presso l'indicata sede di Milano si trovano gli uffici di una società esercente l'attività di "gestione di uffici temporanei", presso cui non sono stati rinvenuti contratti o altri documenti riferibili alla società resistente, trattandosi quindi di una mera domiciliazione);
  - infatti, la presunzione fra il COMI e la sede legale non è assoluta, bensì *iuris tantum*; in particolare, qualora *"si raggiunga la certezza che la sede effettiva sia situata in un luogo differente rispetto alla sede legale, ma non si raggiunga analoga certezza circa la sua precisa ubicazione, fermo restando l'avvenuto superamento della presunzione di coincidenza, dovrà necessariamente entrare in gioco il secondo criterio di collegamento (quello del luogo nel quale la persona giuridica svolge abitualmente la propria attività produttiva, che è concetto diverso dal COMI) (...)"* (Cass. 31727/2025)
  - dal ricorso del Pubblico Ministero e dai relativi allegati è emerso che la resistente è società operante nel settore dell'edilizia in provincia di Bolzano, ove peraltro era situata in precedenza la sede legale (cfr. doc. 2, annotazione conclusiva della Guardia di Finanza);
  - *ad abundantiam*, si rileva che *"l'incompetenza per territorio ex art. 9 L. fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti"* (Cass. 31176/2025); nel caso di specie, la relativa eccezione non è stata sollevata;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;



- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
  - ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
  - quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025);
  - è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dai debiti erariali particolarmente rilevanti, chiaro sintomo di insolvenza (cfr. elenco cartelle avvisi dell'Agente della Riscossione acquisito d'ufficio dalla Cancelleria come da decreto di fissazione della prima udienza, che indica un importo complessivo di € 1.570.085,00);
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **COSTRUZIONI DM S.r.l.s., c.f.:**

**02943580213, con sede legale a Milano, via Senigallia 18/2;**

**nomina**

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

**nomina**

Curatore della procedura il dott. MICHAEL PALLA;



**ordina**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

**fissa**

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **23.07.2026, ore 9:30** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 112 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

### **segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

### **dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 30/04/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

